SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 127**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1991. Pag. 22

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1991, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

91A2418

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 1991, n. 165.

Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.

2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età.

Art. 2.

1. È fatto obbligo ai presìdi delle unità sanitarie locali e ai presidi del Servizio sanitario nazionale di effettuare i cicli vaccinali primari e di richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1 secondo le condizioni e le modalità previste con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione è rilasciata gratuitamente dall'unità sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale o è effettuata mediante autocertificazione in conformità all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione è presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.

4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati è presentata per l'ammissione a comunità infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.

5. L'autocertificazione contiene l'indicazione della unità sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.

Art. 3.

1. Permane invariato il diritto alla vaccinazione contro l'epatite virale B dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. È fatto obbligo ai presìdi delle unità sanitarie locali e ai presìdi del Servizio sanitario nazionale di vaccinare gratuitamente, su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 3, rilasciandone la relativa attestazione.

Art. 5.

1. Le gestanti devono sottoporsi ad un esame di sangue per la ricerca dello HBsAg al terzo trimestre di gravidanza.

2. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private ove viene effettuato il parto hanno l'obbligo di disporre l'esecuzione dell'esame di cui al comma 1 qualora esso non sia stato già effettuato.

3. Le spese per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale.

4. La vaccinazione dei nati da madre HBsAg positiva è effettuata secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 6.

1. Presso ogni unità sanitaria locale è tenuto un archivio delle vaccinazioni effettuate.

Art. 7.

1. Coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge.

2. Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.

Art. 8.

1. La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all'articolo 1 ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all'articolo 3 è esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.

Art. 9.

1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 7:

— La legge n. 184/1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1983, reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5067):

Presentato dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 7 settembre 1990.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione il 5, 7, 12, 13, 14 febbraio 1991 e approvato il 19 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2687):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 6 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione l'8 maggio 1991 e approvato il 9 maggio 1991.

91G0201

LEGGE 1° giugno 1991, n. 166.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1991, N. 103.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:

a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991,»;

al comma 7, le parole: «15 maggio 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 giugno 1991»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.»;

al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di regolarizzazione» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338,»;

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.

11-*bis*. Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonché delle società ad esse collegate.»;

il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11-*bis* renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati.

12-*bis*. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-*bis*.

12-*ter*. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.

12-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

12-*quinquies*. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

12-*sexies*. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato.»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita sempreché la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta"».

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*bis* (*Interpretazione autentica*). — 1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.

Art. 9-*ter* (*Indennità di trasferta*). — 1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attività resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero dei soggetti assistiti;

b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento farà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attività di cui al presente comma.

2-*ter*. La costituzione, l'attività, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.

2-*quater*. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2-*ter* rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991».

All'articolo 12, il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 giugno 1991.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5582):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (JERVOLINO RUSSO) il 2 aprile 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, IX, X, XII e XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 aprile 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 10 aprile 1991, 8 maggio 1991.

Esaminato in aula il 13 maggio 1991 e approvato il 15 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2817):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 18 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 maggio 1991.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21, 22, 23 maggio 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5582/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V, X e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 28 maggio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 1991.

91G0207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1991.

Proroga, fino al 31 dicembre 1995, dell'autorizzazione alla Stazione sperimentale per i combustibili ed all'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;

Visti i propri decreti con i quali, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 1083, sono state approvate le tabelle denominate UNI-CIG con le norme per le quali i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, ad esse norme conformate, si considerano realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza;

Visto l'art. 4 della predetta legge n. 1083 che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1975 che autorizza la Stazione sperimentale per i combustibili e l'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della citata legge n. 1083;

Visti i propri decreti 1° marzo 1980 e 10 dicembre 1985 con i quali è stata prorogata l'autorizzazione ad eseguire accertamenti previsti dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'autorizzazione ai predetti istituti oltre il termine del 31 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione alla Stazione sperimentale combustibili in S. Donato Milanese ed all'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

La Stazione sperimentale combustibili e l'Istituto italiano del marchio di qualità possono avvalersi, per determinate prove, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di altri laboratori idoneamente attrezzati.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2432

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, istitutivo della Cassa nazionale di assistenza del sindacato delle levatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948 con il quale la Cassa nazionale di assistenza del sindacato delle levatrici assume la denominazione di «Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349, concernente la nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Preso atto che la gestione commissariale dell'E.N.P.A.O. ha cessato la propria attività — per avvenute consegne — in data 31 gennaio 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ex ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 270.584.772 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1991
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 143

ALLEGATO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 19 DICEMBRE 1988

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	287.772.305
Crediti verso terzi	»	17.786.306
Interessi attivi	»	67.052
Partite di giro	»	7.895.046
Totale attività realizzate	L.	313.520.709

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	9.891.529
Spese generali	»	25.149.362
Partite di giro	»	7.895.046
Totale passività estinte	L.	42.935.937
Avanzo finale di liquidazione	»	270.584.772
Totale a pareggio	L.	313.520.709

b) Conto economico

Spese e perdite

Accertamento di nuovi debiti	L.	9.891.529		
Spese generali	»	25.149.362		
			L.	35.040.891
Avanzo finale di liquidazione			»	270.584.772
Totale a pareggio			L.	305.625.663
Avanzo di liquidazione al 31 gennaio 1981			L.	295.667.348

Rendite e profitti

Accertamento di nuovi e maggiori crediti	L.	9.891.260		
Interessi attivi	»	67.052		
Arrotondamento	»	3		
			L.	9.958.315
Totale a pareggio			L.	305.625.663

91A2454

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 aprile 1991.

Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 9161, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1923, registro n. 7, foglio n. 2657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno 1923, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Udine;

Visto il regio decreto 25 giugno 1931, n. 3995, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1931, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 1° settembre 1931, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il regio decreto 6 giugno 1932, n. 3287, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1932, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1932, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Udine;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1932, n. 9950, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1932, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1933, con il quale venne precisato che il colatore Brentane, iscritto nel succitato secondo elenco suppletivo, sostituiva il corso di acqua denominato «Canale del Consorzio Ledra-Tagliamento», iscritto al n. 470 dell'elenco principale approvato con il sopra menzionato regio decreto 8 febbraio 1923;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, Atti di Governo, registro n. 186, foglio n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 18 settembre 1964, con il quale è stato istituito nella provincia di Udine il circondario con capoluogo Pordenone comprendente un gruppo di comuni indicati nello stesso decreto;

Considerato che con la istituzione della suddetta provincia di Pordenone si è reso necessario compilare due distinti elenchi per le province di Pordenone e di Udine, stralciandole dagli elenchi approvati con i sopra citati decreti;

Visto lo schema di elenco compilato a cura dell'ufficio del genio civile di Pordenone, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 12 marzo 1981, n. 314, non ha avuto regolare corso, e nel quale sono state incluse, con alcune modifiche e precisazioni, le acque scorrenti nella suddetta provincia, già iscritte negli elenchi approvati con i richiamati decreti reali 8 febbraio 1923, 25 giugno 1931 e 6 giugno 1932;

Ritenuta la opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema di elenco limitatamente alle modifiche e precisazioni apportate ai precedenti elenchi;

Considerato che per le acque pubbliche scorrenti nella provincia di Udine si provvederà a parte;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposta la pubblicazione dell'annesso schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Pordenone, stralciate dagli elenchi già approvati con i decreti reali 8 febbraio 1923, 25 giugno 1931, n. 3995 e 6 giugno 1932, n. 3287, limitatamente alle modifiche e precisazioni apportate agli elenchi medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pordenone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Torrente Vajont	Piave	Erto-Casso Cimolais	Tutto il tratto scorrente in provincia (passa in provincia di Belluno ove sbocca e vi figura nell'elenco)	N. 1 dell'elenco principale già della provincia di Udine (approvato con D.R. 8 febbraio 1923)
2	Rio delle Spesse	Vajont	Erto-Casso	Dallo sbocco alle origini	N. 2 dell'elenco principale c/s
3	Torrente Zemola e Gravina del Durano	Vajont	Erto-Casso		N. 3 dell'elenco principale c/s
4	Torrente Tuora	Vajont	Cimolais		N. 4 dell'elenco principale c/s
5	Rio Frugna.	Vajont	Cimolais		N. 5 dell'elenco principale c/s
6	Torrente Messaccio	Vajont	Erto-Casso		
7	Rio Siron.	Messaccio	Erto-Casso		
8	Fiume Livenza	Adriatico	Prata - Brugnera - Sacile - Fontanafredda - Caneva - Polcenigo	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (passa in provincia di Treviso, indi in quella di Venezia ove ha la foce e vi figura nei rispettivi elenchi)	N. 8 dell'elenco principale c/s
9	Fosso Biuba	Livenza	Sacile	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (è confine con la provincia di Treviso e vi figura nell'elenco)	N. 9 dell'elenco principale c/s
10	Fiume Meschio.	Livenza	Sacile - Caneva	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (proviene dalla provincia di Treviso, ove ha le origini e vi figura nell'elenco)	N. 10 dell'elenco principale c/s
11	Torrenti La Grava o Rugo e Rugo Insuga	Livenza	Sacile - Caneva	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (proviene dalla provincia di Treviso, ove ha le origini e vi figura nell'elenco)	N. 11 dell'elenco principale c/s
12	Torrente La Rosta	La Grava	Sacile - Caneva	Tutto il suo corso	N. 12 elenco principale
13	Rio della Madonna	La Rosta	Caneva		N. 13 elenco principale
14	Torrente Siliga Vallegher e Rio della Dindia	Livenza	Caneva		N. 14 elenco principale
15	Rio delle Fontane	Vallegher	Caneva		N. 15 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
16	Rio Livenzetta	Livenza	Caneva - Polcenigo		N. 16 elenco principale
17	Rio Fontanagal	Livenzetta	Caneva		N. 17 elenco principale
18	Torrente Vallonga	Livenzetta	Caneva		N. 18 elenco principale
19	Torrente Puster	Vallonga	Caneva		N. 19 elenco principale
20	Torrente Gorgazzo	Livenza	Polcenigo	Tutto il suo corso	N. 20 elenco principale
21	Torrente Artugna - Torrente Cunazzo o Cunas	Livenza	Polcenigo - Budoia - Aviano	Tutto il suo corso	N. 21 elenco principale
22	Rio della Stua	Cunazzo	Budoia - Aviano - Montereale Valcellina	Tutto il suo corso	N. 22 elenco principale
23	Torrente Bornas	Artugna	Aviano	Tutto il suo corso	N. 23 elenco principale
24	Torrente Caprezza	Artugna	Budoia - Aviano - Montereale Valcellina	Tutto il suo corso	N. 24 elenco principale
25	Torrente Ossina o Valle delle Ostriche	Caprezza	Aviano	Tutto il suo corso	N. 25 elenco principale
26	Canaletta di Marsure	Spaglia assorbita dal terreno	Aviano	Tutto il suo corso	N. 26 elenco principale
27	Roggia di Aviano	Spaglia	Aviano - Montereale Valcellina	Tutto il suo corso	N. 27 elenco principale
28	Roggia Ponizzola	Spaglia	Fontanafredda - Aviano	Tutto il suo corso	N. 28 elenco principale
29	Roggia di Roveredo	Spaglia	Roveredo in Piano - S. Quirino	Tutto il suo corso	N. 29 elenco principale
30	Roggia di S. Foca	Spaglia	Cordenons - S. Quirino - Montereale Valcellina	Tutto il suo corso	N. 30 elenco principale
31	Roggia Fontaniva	Livenza	Polcenigo	Tutto il suo corso	N. 31 elenco principale
32	Rio Schiavonit	Livenza	Fontanafredda - Polcenigo	Tutto il suo corso	N. 32 elenco principale
33	Rio S. Antonio o Bodegan	Livenza	Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 33 elenco principale
34	Roggia Orzaia	Livenza	Sacile - Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 34 elenco principale
35	Rio Piccolo	Orzaia	Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 35 elenco principale
36	Rio Valgrande e Canal	Orzaia	Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 36 elenco principale
37	Roggia Paisa acqua del Mulin ed acqua di Segon	Livenza	Sacile - Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 37 elenco principale
38	Roggia detta acqua di Mezzo e Rio Talmasson	Paisa	Sacile - Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 38 elenco principale
39	Roggia detta acqua di Fuori	Acqua di Mezzo	Sacile - Fontanafredda - Brugnera	Tutto il suo corso	N. 39 elenco principale
40	Fossa Luzza	Livenza	Brugnera - Sacile - Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 40 elenco principale
41	Fossa Maso	Livenza	Brugnera	Tutto il suo corso	N. 41 elenco principale
42	Torrente Maron e Scolo Savolon	Livenza	Brugnera - Prata	Tutto il suo corso	N. 42 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
43	Fossa Taglio	Maron	Brugnera	Tutto il suo corso	N. 43 elenco principale
44	Fiume Meduna	Livenza	Prata - Vallenoncello - Pordenone - Cordenons - Vivaro - Arba - Cavasso - Nuovo - Frisanco - Meduno - Pasiano di Pordenone - Azzano Decimo - Zoppola - S. Giorgio della Richinvelda - Spilimbergo - Sequals - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto	Tutto il suo corso	N. 44 elenco principale
45	Fiume Sentirone e Rio Taiedo	Meduna	Prata - Brugnera - Porcia - Fontanafredda	Tutto il suo corso	N. 45 elenco principale
46	Colatore Buidor	Sentirone	Prata - Brugnera	Tutto il suo corso	N. 46 elenco principale
47	Rio Valbruna e Bagnadori	Sentirone	Fontanafredda Porcia	Tutto il suo corso	N. 47 elenco principale
48	Rio Collicetti o Collicelli.	Sentirone	Vallenoncello Brugnera - Porcia	Tutto il suo corso	N. 48 elenco principale
49	Roggia Roia	Sentirone	Porcia	Tutto il suo corso	N. 49 elenco principale
50	Fiume Noncello	Meduna	Vallenoncello - Pordenone - Cordenons - Porcia	Tutto il suo corso	N. 50 elenco principale
51	Rio S. Giacomo	Noncello	Porcia	Tutto il suo corso	N. 51 elenco principale
52	Rio Mai	Noncello	Porcia	Tutto il suo corso	N. 52 elenco principale
53	Roggia Rorai o Burrida .	Rio Mai	Pordenone - Porcia	Tutto il suo corso	N. 53 elenco principale
54	Roggia Remengoli.	Rorai e Burrida	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 54 elenco principale
55	Roggia Cavallin	Remengoli	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 55 elenco principale
56	Roggia Codafora	Noncello	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 56 elenco principale
57	Roggia Molini Pagotto . .	Noncello	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 57 elenco principale
58	Colatore S. Valentino o La Vallona e Canale detto La Peschiera	Noncello	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 58 elenco principale
59	Roggia Filatura	Noncello	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 59 elenco principale
60	Rio Colatore	Noncello	Pordenone	Tutto il suo corso	N. 60 elenco principale
61	Roggia Creta.	Noncello	Cordenons	Tutto il suo corso	N. 61 elenco principale
62	Rio Gorgo Bigio	Noncello	Cordenons	Tutto il suo corso	N. 62 elenco principale
63	Roggia Viazzol	Meduna	Cordenons	Tutto il suo corso	N. 63 elenco principale
64	Roggia Mulignan Gravotti	Viazzol	Cordenons	Tutto il suo corso	N. 64 elenco principale
65	Roggia Mulin Brusà . . .	Meduna	Cordenons	Tutto il suo corso	N. 65 elenco principale
66	Torrente Cellina	Meduna	Cordenons - S. Quirino - Montereale Valcellina - Barcis - Claut - Vivaro - Maniago	Tutto il suo corso	N. 66 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
67	Rio Caltea	Cellina	Barcis	Tutto il suo corso	N. 67 elenco principale
68	Torrente Pentina.	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 68 elenco principale
69	Torrente Prescudina e Prescendina	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 69 elenco principale
70	Torrente Prevogna.	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 70 elènco principale
71	Torrente Chialedina	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 71 elenco principale
72	Torrente Ferrone	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 72 elenco principale
73	Torrente Cimoliana e Valle Menuzzo	Cellina	Claut - Cimolais	Dallo sbocco alle origini compreso lo specchio del lago di Menuzzo	N. 73 elenco principale
74	Valle di Campo	Cimoliana	Cimolais	Dallo sbocco alle origini	N. 74 elenco principale
75	Valle Frassini e Santa Maria	Cimoliana	Cimolais e Pieve di Cadore in provincia di Belluno	Dallo sbocco al confine di provincia di ciascuno dei due rami in cui si divide (passa in provincia di Belluno dove ha le origini)	N. 75 elenco principale
76	Valle Inferno	Cimoliana	Cimolais	Dallo sbocco alle origini	N. 76 elenco principale
77	Valle Pezzeda	Cimoliana	Cimolais	Dallo sbocco alle origini	N. 77 elenco principale
78	Torrente Settimana e Valle di Stemorit	Cellina	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 78 elenco principale
79	Valle Ceresolino	Settimana	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 79 elenco principale
80	Valle di Pesa.	Settimana	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 80 elenco principale
81	Valle del Zai.	Settimana	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 81 elenco principale
82	Valle Ciol dei Sassi	Settimana	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 82 elenco principale
83	Torrente Chiavola	Cellina	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 83 elenco principale
84	Valle Ricittume	Cellina	Claut	Dallo sbocco alle origini	N. 84 elenco principale
85	Canale Bettigia.	Cellina	Claut - Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 85 elenco principale
86	Canale delle Brente	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 86 elenco principale
87	Torrente Varma	Cellina	Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 87 elenco principale
88	Roggia del Molino	Cellina	Barcis	Tutto il suo corso	N. 88 elenco principale
89	Torrente Molassa	Cellina	Andreis - Barcis	Dallo sbocco alle origini	N. 89 elenco principale
90	Torrente Alba	Molassa	Andreis	Dallo sbocco alle origini	N. 90 elenco principale
91	Torrente Ledrone	Alba	Andreis	Dallo sbocco alle origini	N. 91 elenco principale
92	Torrente Curpinedo	Alba	Andreis	Dallo sbocco alle origini	N. 92 elenco principale
93	Roggia di Vivaro	Meduna	Vivaro - Maniago	Tutto il suo corso	N. 93 elenco principale
94	Roggia di Maniago detta anche Roggia di Campagna	Meduna	Vivaro - Maniago	Tutto il suo corso	n. 94 elenco principale
95	Torrente Colvera	Meduna	Vivaro - Maniago - Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 95 elenco principale
96	Torrente Mariè	Colvera	Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 96 elenco principale
97	Rugo Storto e Rio Manarino	Colvera	Fanna - Maniago - Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 97 elenco principale
98	Rio Mizza	Colvera	Fanna - Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 98 elenco principale
99	Roggia di Arba	Spaglia	Arba - Cavasso Nuovo	Tutto il suo corso	N. 99 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
100	Roggia di Colle, Orgnese, Cavasso Nuovo e dei Molini	Meduna	Cavasso Nuovo	Tutto il suo corso	N. 100 elenco principale
101	Torrente Moiè	Meduna	Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 101 elenco principale
102	Rugo del Ferro e Farmas	Moiè	Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 102 elenco principale
103	Torrente Silisia.	Meduna	Tramonti di Sopra e Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 103 elenco principale
104	Valle Basson	Silisia	Frisanco	Dallo sbocco alle origini	N. 104 elenco principale
105	Valle Taiet	Silisia	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 105 elenco principale
106	Torrente Fuglagna.	Silisia	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 106 elenco principale
107	Rio dei Gammeri	Fuglagna	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 107 elenco principale
108	Canal Piccolo di Meduna	Meduna	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 108 elenco principale
109	Val di Fisars.	Meduna	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 109 elenco principale
110	Torrente Tomais.	Meduna	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 110 elenco principale
111	Torrente Viellia	Meduna	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 111 elenco principale
112	Rio Valcada	Viellia	Tramonti di Sopra	Dallo sbocco alle origini	N. 112 elenco principale
113	Torrente Chiarchia	Meduna	Tramonti di Sotto	Dallo sbocco alle origini	N. 113 elenco principale
114	Torrente Tarcenò	Meduna	Tramonti di Sotto	Dallo sbocco alle origini	N. 114 elenco principale
115	Torrente Chiazzò	Meduna	Tramonti di Sotto	Dallo sbocco alle origini	N. 115 elenco principale
116	Rio del Bianco	Meduna	Tramonti di Sotto	Dallo sbocco alle origini	N. 116 elenco principale
117	Rio Agarar.	Meduna	Tramonti di Sotto	Dallo sbocco alle origini	N. 117 elenco principale
118	Roggia Ronizza di Domanins	Spaglia	S. Giorgio della Richinvelda	Tutto il suo corso	N. 118 elenco principale
119	Rio Brentella.	Meduna	Zoppola	Tutto il suo corso	N. 119 elenco principale
120	Rio Selva.	Brentella	Zoppola	Tutto il suo corso	N. 120 elenco principale
121	Fiume Fiume.	Livenza	Pasiano di Pordenone - Azzano Decimo - Fiume Veneto - Zoppola	Tutto il tratto scorrente in provincia che ne è confine (passa in provincia di Treviso ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco)	N. 121 elenco principale
122	Fossa Casetta o Mulan. .	Fiume Fiume	Pasiano di Pordenone	Tutto il suo corso (è per un tratto, a partire dallo sbocco, confine con la provincia di Treviso e vi figura nell'elenco)	N. 122 elenco principale
123	La Fossatiella	Fiume Fiume	Pasiano di Pordenone	Tutto il suo corso	N. 123 elenco principale
124	Roggia Zoppoletta.	Fiume Fiume	Zoppola	Tutto il suo corso	N. 124 elenco principale
125	Roggia Fiumetto.	Fiume Fiume	Zoppola	Tutto il suo corso	N. 125 elenco principale
126	Roggia Castellano	Fiume Fiume	Zoppola	Tutto il suo corso	N. 126 elenco principale
127	Fiume Fontaniva o Fontanila	Fiume Fiume	Zoppola - Arzene	Tutto il suo corso	N. 127 elenco principale
128	Fiume Sil.	Fiume Fiume	Pasiano - Azzano Decimo - Fiume Veneto - Casarsa della Delizia - Pravisdomini - Chions	Tutto il suo corso (è per un tratto confine con la provincia di Treviso e vi figura nell'elenco)	N. 128 elenco principale
129	Scolo Pontal	Sil	Pasiano	Tutto il suo corso	N. 129 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
130	Fossa delle Lame	Sil	Azzano Decimo	Tutto il suo corso	N. 130 elenco principale
131	Rio Acqua Fraida.	Sil	Casarsa della Delizia - Fiume Veneto	Tutto il suo corso	N. 131 elenco principale
132	Canale Beverella e Partidor	Sil	Azzano Decimo Chions - Fiume Veneto - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia	Tutto il suo corso	N. 132 elenco principale
133	Fiume Roia, Roggia Baidessa e Roggia Guzza	Beverella	Chions - Fiume Veneto	Tutto il tratto scorrente in provincia	N. 133 elenco principale
134	Scolo Arcon	Sil	Azzano Decimo Chions - Pravisdomini	Tutto il suo corso	N. 134 elenco principale
135	Fiume Lemene.	Adriatico	Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia	Tutto il suo corso scorrente in provincia (passa in provincia di Venezia ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco)	N. 135 elenco principale
136	Rio Lin Villotta	Lemene	Chions	Tutto il suo corso	N. 136 elenco principale
137	Scolo Fossone	Lemene	Pravisdomini	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine con la provincia di Venezia, ove sbocca e vi figura nell'elenco	N. 137 elenco principale
138	Scolo Limitot	Fossone	Pravisdomini	Tutto il suo corso	N. 138 elenco principale
139	Rio Sestian.	Lemene	Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia	Tutto il suo corso	N. 139 elenco principale
140	Rio Caomaggiore e Roggia del Mulin	Sestian	Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 140 elenco principale
141	Roggia Selvat	Caomaggiore	Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 141 elenco principale
142	Rio Mussa	Sestian	Casarsa della Delizia	Tutto il suo corso	N. 142 elenco principale
143	Rio Versiola	Lemene	Casarsa della Delizia	Tutto il tratto scorrente in provincia (passa in provincia di Venezia dove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco)	N. 143 elenco principale
144	Rio Versa.	Lemene	Casarsa della Delizia	Tutto il suo corso	N. 144 elenco principale
145	Rigolo di S. Vito	Rio Versa	S. Vito al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 145 elenco principale
146	Roggia di Gleris.	Lemene	Sesto al Reghena - S. Vito al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 146 elenco principale
147	Rio Roiuzza	Roggia di Gleris	S. Vito al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 147 elenco principale
148	Rio di Cordovado.	Lemene	Cordovado	Tutto il tratto scorrente in provincia	N. 148 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
149	Roggia Lagugnana	Laguna di Caorle	Cordovado	Tutto il tratto scorrente in provincia (passa in provincia di Venezia ove ha la foce e vi figura nell'elenco)	N. 149 elenco principale
150	Roggia Destra di Spilimbergo detta di Lestans o Roggia dei Molini	Spaglia	Casarsa della Delizia - Valvasone - S. Martino al Tagliamento - Spilimbergo - Sequals	Tutto il suo corso	N. 150 elenco principale
151	Fiume Tagliamento	Adriatico	Morsano al Tagliamento - S. Vito al Tagliamento - Valvasone - S. Martino al Tagliamento - S. Giorgio della Richinvelda -- Spilimbergo - Pinzano al Tagliamento	Tutto il tratto scorrente in provincia. È per lungo tratto confine con la provincia di Venezia ed Udine e vi figura negli elenchi	N. 151 elenco principale
152	La Roia	Tagliamento	Morsano al Tagliamento - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia - Valvasone	Tutto il tratto scorrente in provincia (passa in provincia di Venezia dove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco	N. 152 elenco principale
153	Roggia di Vado	La Roia	Morsano al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 153 elenco principale
154	Roggia di Saletto	La Roia	Morsano al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 154 elenco principale
155	Torrente Cosa	Tagliamento	Spilimbergo - Pinzano al Tagliamento - Castelnuovo del Friuli - Clauzetto .- S. Giorgio della Richinvelda - Sequals - Travesio	Tutto il suo corso	N. 155 elenco principale
156	Torrente Rugo	Cosa	Spilimbergo - Castelnuovo del Friuli - Sequals	Tutto il suo corso	N. 156 elenco principale
157	Lunar	Cosa	Sequals - Travesio	Tutto il suo corso	N. 157 elenco principale
158	Torrente Agar e Rio Mezza Vela	Cosa	Travesio - Meduno	Tutto il suo corso	N. 158 elenco principale
159	Roggia Sinistra di Spilimbergo	Tagliamento	Spilimbergo - Pinzano al Tagliamento	Tutto il suo corso	N. 159 elenco principale
160	Torrente Rugo di Valeriano	Tagliamento	Spilimbergo - Pinzano al Tagliamento - Castelnuovo del Friuli	Dallo sbocco alle origini	N. 160 elenco principale
161	Rio Gercia	Tagliamento	Pinzano al Tagliamento - Castelnuovo del Friuli	Dallo sbocco alle origini	N. 161 elenco principale

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
162	Torrente Pontaiba	Tagliamento	Pinzano al Tagliamento - Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Triviat	N. 162 elenco principale
163	Torrente Arzino	Tagliamento	Vito D'Asio - Tramonti di Sotto - Pinzano al Tagliamento	Tutto il tratto scorrente in provincia che ne è confine (passa in provincia di Udine e vi figura nell'elenco)	N. 163 elenco principale
164	Rio Barquet	Arzino	Vito D'Asio	Dallo sbocco alle origini	N. 164 elenco principale
165	Canale di Vito D'Asio . .	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 165 elenco principale
166	Rio Acqua Viva	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 166 elenco principale
167	Torrente Comugna e Chiascarinas	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 167 elenco principale
168	Rio Rossa	Comugna	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 168 elenco principale
169	Rio del Cuma o Cuna . .	Chiaschiarinas	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 169 elenco principale
170	Rio Chiarnes	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 170 elenco principale
171	Rio D'Armentaria	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 171 elenco principale
172	Rio del Lot	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 172 elenco principale
173	Rio Agarat	Arzino	Vito D'Asio - Clauzetto	Dallo sbocco alle origini	N. 173 elenco principale

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

91A2419

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizioni di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 11 aprile 1991, n. 559/C-50.2583-C-79, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 85 F cal. mm 9 Short (canna mm 97), atteso che la stessa, possedendo le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è destinata a completare l'armamento di alcune categorie del personale facente parte dell'Arma dei carabinieri.

Con decreti ministeriali 11 aprile 1991 n. 559/C-50.2583-C-79 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, delle seguenti armi:

pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 85 BB cal. mm 9 Short (9 corto) (canna mm 97);

pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 84 BB cal. mm 9 Short (9 corto) (canna mm 97).

Le suddette armi rientrano nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto sono attualmente in distribuzione al personale del Corpo della guardia di finanza.

91A2421

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.331-XV-J del 23 gennaio 1991 l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Svizzera» (d.o. Vulcano) che il sig. R. Riedlinger con negozio in Merano (Bolzano) intende importare dalla Svizzera è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 559/C.9253-XV-J datato 24 luglio 1990 e pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 1990.

91A2422

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.429.529.395		
Gestione di bilancio	Entrate finali	101.739.800.100.157		— 40.576.964.549.010
	Spese finali		142.316.764.649.167	
	Rimborso di prestiti		33.592.614.829.579	
	Accensione di prestiti	74.859.943.126.075		
	TOTALE	176.599.743.226.232	175.909.379.478.746	690.363.747.486
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	906.038.224.638.889	914.403.848.407.641	— 8.365.623.768.752
	Crediti di tesoreria	253.467.776.377.553	245.807.819.435.712	7.659.956.941.841
	TOTALE	1.159.506.001.016.442	1.160.211.667.843.353	— 705.666.826.911
	TOTALE COMPLESSIVO	1.336.377.173.772.069	1.336.121.047.322.099	
Fondo di cassa al 30 aprile 1991			256.126.449.970	
	TOTALE A PAREGGIO	1.336.377.173.772.069	1.336.377.173.772.069	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 30 aprile 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.429.529.395	256.126.449.970	— 15.303.079.425
Crediti di tesoreria	234.008.085.548.773	226.348.128.606.932	— 7.659.956.941.841
TOTALE	234.279.515.078.168	226.604.255.056.902	— 7.675.260.021.266
Debiti di tesoreria	771.985.775.555.545	763.620.151.786.793	8.365.623.768.752
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.706.260.477.377	— 537.015.896.729.891	690.363.747.486

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 aprile 1991: L. 1.473.015.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie................	83.440.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie............	17.988.441.874.045 *				
ENTRATE CORRENTI .	101.428.441.874.045 *	TITOLO I — Spese correnti	129.788.843.478.682	Risparmio pubblico	— 28.360.401.604.637 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	311.358.226.112 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	12.527.921.170.485		
ENTRATE FINALI......	101.739.800.100.157	SPESE FINALI.........	142.316.764.649.167	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	-- 40.576.964.549.010
		TITOLO III -- Rimborso di prestiti...............	33.592.614.829.579		
ENTRATE FINALI......	101.739.800.100.157	SPESE COMPLESSIVE .	175.909.379.478.746	Ricorso al mercato.....	— 74.169.579.378.589
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	74.859.943.126.075				
ENTRATE COMPLESSIVE	176.599.743.226.232	SPESE COMPLESSIVE .	175.909.379.478.746	Saldo di esecuzione del bilancio	690.363.747.486

* Dati provvisori

91A2426

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I - In cassa L.			1.961.421.123.435			
II - *In deposito all'estero* »			19.395.068.465.629	21.356.489.589.064		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.091.606.311.998		
CASSA »				12.069.934.243		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I - Risconto di portafoglio:						
— ordinario L.		276.463.014.940				
— ammassi »		2.534.639.785.905	2.811.102.800.845			
II — *Anticipazioni:*						
— in conto corrente L.		35.594.152.461				
— a scadenza fissa »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.454.998.975.000	1.490.593.127.461			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	4.301.695.928.306		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU L.			11.025.189.857.666			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise L.		2.102.632.440				
— corrispondenti in conto corrente »		975.890.877.477				
— *depositi vincolati* »		97.306.558.460				
— diverse »		2.373.731.433.153	3.449.031.501.530	14.474.221.359.196		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				4.010.218.499.757		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			62.008.188.164.543			
II — Conti speciali »			2.504.140.405.782	64.512.328.570.325		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				74.790.968.666.957		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				717.719.098.184		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— *in libera disponibilità* L.		62.248.563.295.760				
— per investimento delle riserve statutarie »		2.209.844.989.357				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.104.945.856.585	66.563.354.141.702			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie L.		94.516.783.492				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		748.746.864.745	843.263.648.237			
III Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	155.458.094.873	155.740.893.351				
— *di società ed enti collegati:*						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	39.742.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576.651.841	70.319.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	401.792.826.554					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	469.421.895.051	871.214.721.605	1.097.275.111.213	68.503.892.901.152		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici L.			3.007.297.819.088			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			506.400.197.931	3.513.698.017.019		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				28.087.285.748		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili L.			117.245.129.728			
II — Impianti »			239.700.126.324			
III - Monete e collezioni »			707.195.088	357.652.451.140		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati L.		42.960.760.493				
— in allestimento »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III — Oneri pluriennali in ammortamento L.			8.547.575.914			
IV — Debitori diversi »			456.708.371.466			
V — Altre »			2.974.383.236.821	3.505.770.971.346		
RATEI L.				2.200.295.925.429		
RISCONTI »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO »				467.337.908.508		
L.				270.344.053.418.372		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia L.		5.882.637.753.918				
— altri »		1.365.416.306.464.447	1.371.298.944.218.365			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni L.		16.082.523.000				
— esteri »		9.961.093.475.945	9.977.175.998.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			3.201.718.318.044			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli L.		10.431.000.000.000				
— corrispondenti interni »		—				
— corrispondenti esteri »		5.436.364.517.071	15.867.364.517.071			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli L.		200.000.000.000				
— valute e lire »		5.393.942.720.542	5.593.942.720.542			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute L.		33,452.657.200				
— lire a fronte vendite di valute »		19.835.875.000				
— *acquisti di titoli* »		—				
— lire a fronte vendite di titoli »		—	53.288.532.200			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			97.300.967.948	1.406.089.735.273.115		
TOTALE . . . L.				1.676.433.788.691.487		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A2427

30 aprile 1991 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce					Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE				L.	68.101.950.773.000		
VAGLIA CAMBIARI				»	764.815.617.249		
ALTRI DEBITI A VISTA							
I — Ordini di trasferimento			L.	—			
II — Altri			»	2.327.982.049	2.327.982.049		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE							
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L.	125.347.831.662.889			
II — Di altri enti			»	153.801.307.947	125.501.632.970.836		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE							
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.	2.469.585.500.158			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita			»	208.559.301			
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	194.445			
IV — Società costituende			»	2.310.225.812			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—			
VI — Altri			»	26.617.112.806	2.498.721.592.522		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE				L.	66.416.119.040		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	—		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				»	—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	2.504.140.405.782		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO							
I — Depositi in valuta estera			L.	31.283.457.450			
II — Conti dell'estero in lire			»	302.710.395.763	333.993.853.213		
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	11.101.824.811.755		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)				»	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	239.171.201.439		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)							
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	24.686.102.741.013			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi			»	2.431.133.844.697			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.			»	230.887.026.737			
VI — Oscillazione titoli			»	5.341.244.218.659			
VII — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni			»	926.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili			»	1.959.098.746.417			
X — Rinnovamento impianti			»	711.250.000.000			
XI — Imposte			»	2.273.886.799.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	4.166.241.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.658.332.666			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	957.616.168	46.567.873.214.986		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	99.091.051.686		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	164.171.365.440		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.				»	19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI				»	4.769.617.818		
PARTITE VARIE							
I — Creditori diversi			L.	15.892.487.809			
II — Altre			»	1.929.258.817.733	1.945.151.305.542		
RATEI				L.	352.791.902.586		
RISCONTI				»	—		
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	1.419.270.295.630		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	1.534.599.145.688		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72				»	1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408				»	1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408				»	243.443.137.377		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE				»	670.324.534.212		
RENDITE DELL'ESERCIZIO				»	2.992.436.171.642		
				L.	270.344.053.418.372		
CONTI D'ORDINE							
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L.	1.371.298.944.218.365			
II — Titoli e valori presso terzi			»	9.977.175.998.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	3.201.718.315.044			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n.s vendite a termine):							
— titoli	L.	10.431.000.000.000					
— valuta e lire	»	5.436.364.517.071		15.867.364.517.071			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s acquisti a termine):							
— titoli	L.	200.000.000.000					
— corrispondenti interni	»	—					
— corrispondenti esteri	»	5.393.942.720.542		5.593.942.720.542			
VI — Ordini in corso:							
— lire a fronte acquisti di valute	L.	33.452.657.200					
— vendite di valute	»	19.835.875.000					
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—					
— vendite di titoli	»	—		53.288.532.200			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	97.300.967.948	1.406.089.735.273.115		
TOTALE				L.	1.676.433.788.691.487		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria nazionale dello scudetto»

(Estrazione del 26 maggio 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Roma il 26 maggio 1991 e dell'abbinamento alla classifica finale del «Campionato di calcio di serie A 1990-91»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie BT n. 14471 di lire 3 miliardi abbinato alla «Sampdoria»;

2) Biglietto serie AS n. 15641 di lire 1 miliardo e 200 milioni abbinato al «Milan»;

3) Biglietto serie AO n. 36894 di lire 500 milioni abbinato all'«Inter»;

4) *Premi di lire 75 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:*

Biglietto	serie		n.	Biglietto	serie		n.
Biglietto	serie	C	n. 59599	Biglietto	serie	AM	n. 94252
»	»	F	» 78146	»	»	AZ	» 18058
»	»	L	» 98849	»	»	BC	» 01858
»	»	R	» 06805	»	»	BC	» 15472
»	»	S	» 40092	»	»	BG	» 09566
»	»	AA	» 19089	»	»	BP	» 34859
»	»	AI	» 40076	»	»	BV	» 08786
»	»	AM	» 22524				

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie		n.	Biglietto	serie		n.
Biglietto	serie	D	n. 57485	Biglietto	serie	Z	n. 32761
»	»	D	» 99429	»	»	AE	» 63822
»	»	N	» 57815	»	»	AG	» 44272
»	»	N	» 76101	»	»	AQ	» 32204
»	»	O	» 75107	»	»	BB	» 05886
»	»	P	» 53094	»	»	BL	» 19516
»	»	Q	» 92935	»	»	CC	» 29791
»	»	U	» 29730				

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie BT n. 14471 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie AS n. 15641 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AO n. 36894 L. 1.000.000.

4) Ai rivenditori degli ulteriori quindici premi di prima categoria L. 700.000 ciascuno.

5) Ai rivenditori dei quindici biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

91A2435

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1991).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della facoltà di architettura del Politecnico di Milano, al quarto rigo dove è scritto: «tecnica ed economia della produzione;», si legga: «tecnica ed economia della produzione *edilizia;*»; inoltre, in corrispondenza del dodicesimo rigo dove è scritto: «progettazione architettonica;», si legga: «progettazione architettonica *(II annualità);*».

91A2440

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200